



**CIG 9120952FAF**

**PROCEDURA RISTRETTA CON RICORSO AI SISTEMI DI  
QUALIFICAZIONE (ex art. 134 comma 8 del D.lgs. 50/16) PER  
L'AFFIDAMENTO DI**

*"Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle  
opere civili (triennio 2022-2024 oltre eventuali opzioni)"*

**INVITO A PRESENTARE OFFERTA**

**GARA TELEMATICA**

La procedura è esperita a mezzo piattaforma digitale per la gestione Gare Telematiche di FER accessibile al link: <https://fer.albofornitori.net/>, in conformità all'art. 40 ed alle prescrizioni di cui all'art. 58 del D.lgs. 50/2016, nel rispetto delle disposizioni di cui al del D.lgs. 82/2005, come dettagliatamente specificato nel seguito.

## **INDICE**

### **PREMESSE**

#### **SEZIONE I - STAZIONE APPALTANTE (E INFORMAZIONI GENERALI)**

- [I.1\) Denominazione e indirizzo ufficiale](#)
- [I.2\) Informazioni generali, provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento](#)
- [I.3\) Pubblicazione del bando e dell'esito di gara](#)
- [I.4\) Sedute pubbliche](#)
- [I.5\) Termine di presentazione delle offerte](#)
- [I.6\) Comunicazioni inerenti alla gara](#)
- [I.7\) Ammissibilità di varianti](#)

#### **SEZIONE II - OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE**

- [II.1\) Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo](#)
- [II.2\) Inizio dei lavori, durata dell'appalto e tempi di esecuzione](#)

#### **SEZIONE III - LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'ASTA**

- [III.1\) Importo a base d'asta](#)
- [III.2.1\) Categoria delle prestazioni progettuali](#)
- [III.2.2\) Categoria delle opere](#)
- [III.2.3\) Categoria di sola esecuzione](#)
- [III.3\) Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione](#)
- [III.4\) Subappalto](#)
- [III.5\) Contabilità e pagamenti](#)

#### **SEZIONE IV - DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI**

- [IV.1\) Documenti di gara](#)
- [IV.2\) Consultazione e acquisizione](#)
- [IV.3\) Sopralluogo](#)

#### **SEZIONE V - SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

- [V.1\) Soggetti ammessi alla gara](#)
- [V.1.1\) Concorrente italiano o stabilito in Italia](#)
- [V.1.2\) Concorrente stabilito in altri Stati](#)
- [V.1.3\) Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., Reti d'impresa](#)

#### **SEZIONE VI - REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE E MEZZI DI PROVA**

- [VI.1\) Requisiti di ordine generale](#)
- [VI.2.1\) Requisiti e capacità specifiche per la progettazione](#)
- [VI.2.2\) Requisiti e capacità specifiche per l'esecuzione delle opere](#)

[VI.2.3\) Requisiti e capacità specifiche di sola esecuzione](#)

[VI.3\) Avvalimento](#)

#### **SEZIONE VII - LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI**

[VII.1\) Valutazione di impatto criminale](#)

[VII.2\) Patto di integrità D.G.R. Emilia-Romagna n. 966 del 30/06/14](#)

[VII.3\) Codice di comportamento](#)

[VII.4\) Piano triennale per la prevenzione della corruzione](#)

#### **SEZIONE VIII - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

[VIII.1\) Criterio di aggiudicazione](#)

[VIII.2\) Elementi di valutazione dell'offerta](#)

[VIII.3\) Valutazione delle offerte](#)

[VIII.4\) Criterio di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse](#)

[VIII.5\) Modalità di aggiudicazione](#)

#### **SEZIONE IX - CONTENUTO, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

[IX.1\) Modalità di presentazione e termine di validità dell'offerta](#)

[IX.2\) Contenuto della cartella informatica "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"](#)

[IX.3\) Contenuto della cartella informatica "OFFERTA TECNICA"](#)

[IX.4\) Contenuto della cartella informatica "OFFERTA ECONOMICA"](#)

#### **SEZIONE X - ESPLETAMENTO DELLA GARA**

[X.1\) Operazioni di gara](#)

[X.2\) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione](#)

[X.3\) Soccorso istruttorio](#)

#### **SEZIONE XI - ACCESSO AGLI ATTI**

#### **SEZIONE XII - ULTERIORI DISPOSIZIONI**

[XII.1\) Stipulazione ed esecuzione del contratto](#)

[XII.2\) Garanzie e coperture assicurative](#)

#### **SEZIONE XIII - CONTROVERSIE**

#### **SEZIONE XIV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **SEZIONE XV - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

#### **Allegati:**

All. 1 – Sistema Valutazione offerte;

All. 2 – Bozza di Accordo Quadro;

All. 3 – Affidamenti precedente AQ LOC-011;  
All. 4 – Procedura FER.C.011.04 rev. 04;  
All. 5 – D431.05\_RISCHI-SPECIFICI FER;  
All. 6 – Informativa Trattamento Dati Personali – fornitori e terzi v.2.1.;  
All. 0 – Manuali Utente della piattaforma digitale per la gestione Gare Telematiche di FER.

**Modulistica:**

Mod. 1 – Domanda di partecipazione;  
Mod. 2 – Dichiarazione eventuale possesso requisiti da parte dei singoli;  
Mod. 3 – Offerta economica;  
Mod. 4 – Segreti tecnici;  
Mod. 5 – Autocertificazione D.lgs. 81/08.

ATTENZIONE: Tutti i moduli citati nel presente invito NON COSTITUISCONO documentazione di gara e sono forniti a titolo esemplificativo, consentendo al concorrente la possibilità di adattarli secondo le esigenze, purché contengano sostanzialmente tutte le informazioni richieste; la stazione appaltante declina ogni responsabilità per eventuali disguidi indotti dai summenzionati moduli).

## PREMESSE

Con Determina del Direttore Generale di FER S.r.l. n. DG-012/22 del 10/03/22 è stato autorizzato l'avvio della procedura in oggetto finalizzata alla stipulazione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/16, senza successivo confronto competitivo, da sottoscrivere con un operatore economico, cui affidare, con successivi contratti applicativi, la progettazione e la conseguente realizzazione dei lavori in argomento.

Ai fini dell'affidamento dell'Accordo Quadro, è indetta procedura ristretta sopra soglia comunitaria con ricorso ai sistemi qualificazione RFI ex art. 134, comma 8 del D.Lgs. 50/16 con aggiudicazione al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli art. 60, 183, comma 15, e 95 del Codice e dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020.

Il ricorso all'utilizzo dei sistemi di qualificazione ha trovato pubblicità nelle forme di cui l'art. 134 del D.lgs. 50/16 con pubblicazione in Gazzetta UE (Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 126-335201 del 02/07/2021), GURI (n° 77 del 07/07/2021) e sul profilo del committente FER alla pagina web: [https://www.fer.it/?page\\_id=3877](https://www.fer.it/?page_id=3877).

Ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/16 tutte le comunicazioni relative alla presente procedura saranno gestite mediante apposita piattaforma telematica sul portale FER.

Il presente bando è pubblicato sul profilo del committente FER ed è indirizzato a Operatori Economici già abilitati ai sistemi di qualificazione RFI nelle categorie:

- Prevalente SQ 011 "Sistema di qualificazione delle imprese per l'esecuzione di lavori di opere civili su linee in esercizio" scheda LOC- 001 "Opere civili alla sede ferroviaria" per l'importo di euro ~~41'500'000~~42'500'000,00;
- Scorporabile SQ 004 "Sistema di qualificazione delle imprese per gli interventi all'armamento ferroviario" scheda LAR- 002 "Interventi di rinnovamento all'armamento ferroviario" per l'importo di euro 6'500'000,00;
- Scorporabile SQ 003 "Servizi di ingegneria" Scheda A1 "Progettazione di opere civili afferenti alla sede ferroviaria ed ai fabbricati" per l'importo di euro 1'500'000,00;
- Scorporabile SQ 003 "Servizi di ingegneria" Scheda B1 "Progettazione di tracciati ferroviari e di piani di stazione e servizi di rilievo della geometria del binario" per l'importo di euro 250'000,00;
- Scorporabile SQ 003 "Servizi di ingegneria" Scheda B4 "Studi geologici e idrogeologici" per l'importo di euro 250'000,00.

Le categorie indicate sono desunte dalle opere affidate nell'ambito del precedente Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili, tenendo in considerazione le opere previste dal piano triennale lavori adottato da FER e disponibile alla pagina: [http://www.fer.it/?page\\_id=7834](http://www.fer.it/?page_id=7834)

Allo scopo di garantire la più ampia forma di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento nonché libera concorrenza, la procedura è pubblicata sul profilo del committente FER ([www.fer.it](http://www.fer.it) – nella sezione relativa ai bandi di gara).

Qualunque Operatore Economico interessato a presentare offerta, purché in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti, potrà inoltrare la propria offerta nelle modalità di seguito meglio descritte.

Con la partecipazione alla procedura si intendono implicitamente riconosciute e pienamente accettate dall'offerente tutte le modalità, indicazioni, condizioni e prescrizioni di cui al presente e relativi allegati e/o documenti correlati.

L'affidamento e l'esecuzione del contratto saranno disciplinati dalle norme e condizioni contenute nel presente e nei relativi documenti allegati e correlati.

Le opere che potranno essere affidate con successivi Contratti Applicativi consisteranno principalmente in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (programmati e non) per adeguamenti del rilevato ferroviario, riparazioni, ripristini, ricostruzioni, riallestimenti, consolidamento ecc. che si rendessero necessarie per l'intera durata del presente al fine di migliorare la sede ferroviaria e gli immobili gestiti da FER con costruzione di nuovi manufatti o ampliamento/riclassificazione di quelli esistenti.

Rientrano nell'oggetto contrattuale le prestazioni progettuali (comprehensive di indagini, rilievi e carotaggi), propedeutici alla realizzazione delle predette opere.

Con la propria offerta economica, il concorrente dichiara di aver esaminato tutta la documentazione di gara ed aver formulato, in esito ad una approfondita verifica, un proprio indipendente giudizio sulla convenienza e sostenibilità dell'investimento ed accetta di eseguire le prestazioni oggetto dei successivi contratti applicativi alle condizioni migliorative rappresentate dal concorrente stesso con la propria offerta tecnica redatta secondo quanto meglio dettagliato alla successiva sezione [IX.3\) Contenuto della cartella informatica "OFFERTA TECNICA"](#).

La maggiore onerosità del complessivo investimento preventivato, l'insorgere di difficoltà tecniche o economiche di qualsiasi sorta o di maggiori costi e qualunque altro evento o condizione riconducibile ai rischi trasferiti all'appaltatore restano a carico del medesimo e non costituiscono motivo di revisione della proposta formulata.

**SEZIONE I**  
**STAZIONE APPALTANTE (E INFORMAZIONI GENERALI)**

**I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale**

<b>Tab. 1 - Anagrafica della Stazione Appaltante</b>	
<b>Denominazione</b>	Ferrovie Emilia Romagna s.r.l.
<b>Servizio/Settore/Ufficio</b>	U.O. Gare
<b>Città/Provincia</b>	Ferrara - 44122
<b>Indirizzo</b>	Via Foro Boario, 27
<b>Telefono/Fax</b>	Tel: 0532.979311 - Fax: 0532.977619
<b>Posta elettronica (mail)</b>	<a href="mailto:gare@fer.it">gare@fer.it</a>
<b>Posta elettronica (PEC)</b>	<a href="mailto:fer@legalmail.it">fer@legalmail.it</a>
<b>Indirizzo Internet (URL)</b>	<a href="http://www.fer.it">www.fer.it</a>

**I.2) Informazioni generali, provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento**

Codice Unico Progetto: di volta in volta indicati in sede di emissione del contratto applicativo;

Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP): ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/16, è l'Ing. Davide D'Avanzo in qualità di responsabile dell'Unità Organizzativa Manutenzione linea di FER;

Atto di approvazione: Determina del Direttore Generale di FER S.r.l. n. DG-012/22 del 10/03/22;

Fonte di finanziamento: fonti di finanziamento varie (ivi compresi fondi propri), individuate di volta in volta in occasione dell'emissione del contratto applicativo.

**I.3) Pubblicazione del bando e dell'esito di gara**

Il presente invito è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2 quotidiani a diffusione nazionale, 2 quotidiani a diffusione locale sul servizio pubblicazioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed in forma integrale nella sezione "*Società trasparente - Bandi di gara e contratti*" del profilo del committente FER.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento avrà pari forme di pubblicità.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui l'art. 76 del D.lgs. 50/16.

Tutti gli atti del presente affidamento saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella pagina relativa alla procedura, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/16, ciò al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 104/10, sono altresì pubblicati, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni sull'ammissibilità delle offerte presentate.

È onere dei partecipanti alla procedura accedere, verificare e monitorare in maniera continuativa e sollecita la piattaforma, con particolare riferimento all'area comunicazioni ed a tutte le sezioni informative del proprio account, inclusa la casella di posta elettronica certificata dal medesimo indicata, al fine di essere costantemente informato circa lo stato della procedura e di dare tempestivo riscontro alle richieste della stazione appaltante di chiarimenti o di produzione / integrazione documentale.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora resi attraverso la piattaforma telematica o all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti in fase di caricamento dei plichi di offerta, secondo le modalità dei richiamati manuali d'utente.

Non costituiranno presupposto per alcuna doglianza eventuali disguidi in merito a comunicazioni pervenute attraverso la piattaforma e non riscontrate nei termini previsti: l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

#### **I.4) Luogo di svolgimento della gara**

Tutte le operazioni di gara saranno svolte in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica di negoziazione FER accessibile al link: <https://fer.albofornitori.net/gare> .

Al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni di gara, sarà possibile partecipare alle medesime in presenza, tuttavia, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di adottare adeguate misure di contenimento del rischio di diffusione COVID-19, l'eventuale accesso agli uffici è ammesso al massimo ad un delegato per Operatore Economico ed esclusivamente previa comunicazione.

Alle sedute (di seguito indicate come "pubbliche") telematiche si potrà prendere parte attiva, con facoltà di rendere dichiarazioni a verbale, nelle modalità previste dal "All. 0 – Manuali Utente della piattaforma digitale per la gestione Gare Telematiche di FER" pubblicato sul profilo del committente alla pagina: <https://fer.albofornitori.net/manuali> .

Alle sedute (di seguito indicate come "pubbliche") in presenza potranno prendervi parte attiva, con facoltà di rendere dichiarazioni a verbale, unicamente i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti (in tale ultimo caso andrà allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante).

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. Qualora la commissione di gara non dovesse riunirsi nelle suddette sedute, sarà cura di FER comunicare e pubblicare un apposito avviso sul profilo del committente nonché inviare lo stesso all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione sulla piattaforma così come meglio specificato nella successiva [SEZIONE I.6.](#)

Le eventuali sedute pubbliche successive alla prima avranno luogo presso la medesima sede nel giorno ed ora che saranno comunicati ai concorrenti con preavviso di almeno 72 ore a mezzo PEC (all'indirizzo dagli stessi indicati nella domanda di partecipazione).

La prima seduta della procedura di scelta del contraente avrà luogo il giorno 26/04/2022 alle ore: 15:00 presso la sede legale di FER sita in Foro Boario, n° 27 Ferrara.



### **I.5) Termine di presentazione delle offerte**

Le offerte dovranno pervenire, entro il termine ultimo del 26/04/2022 ore 12.00 attraverso la piattaforma digitale per la gestione Gare Telematiche di FER, seguendo le modalità meglio specificate nella successiva [SEZIONE IX.1\) “Modalità di presentazione e termine di validità dell’offerta”](#), secondo le specifiche di funzionamento del sistema contenute nel “All. 0 – Manuali Utente della piattaforma digitale per la gestione Gare Telematiche di FER” pubblicato all’indirizzo prima richiamato.

### **I.6) Comunicazioni inerenti alla gara**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.lgs. 50/16, inerenti alla presente procedura di gara, devono essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ovvero attraverso l’area “RICHIESTA CHIARIMENTI” presente nei dettagli di gara sulla piattaforma. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC dovranno essere riportate nel proprio profilo registrato presso la piattaforma; in caso di problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’U.O. Gare; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di Raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o Consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati/raggruppandi, aggregati o consorziati/consorziandi. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/16, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### **I.7) Ammissibilità di varianti**

Non sono ammesse varianti. Sono ammesse esclusivamente proposte migliorative ed integrative secondo quanto meglio descritto nell’allegato “All. 1 – Sistema Valutazione offerte”. Nel caso le migliorie proposte presentino criticità relative ad aspetti di dettaglio, sarà obbligo dell’appaltatore ad eseguire, fermo l’importo offerto, tutte le lavorazioni necessarie per adeguare il progetto, posto dalla stazione appaltante a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte, alle proposte riportate in offerta, anche per quelle parti dell’opera potenzialmente coinvolte dall’intervenuta miglioria progettuale.

Laddove in sede di valutazione dell’offerta tecnica, la commissione di valutazione rilevi perplessità su aspetti, che esulano dalle informazioni richieste dal bando di gara ovvero appaiano in contrasto con le stesse, e che si ritengano incidere sul processo di valutazione dell’offerta, è facoltà del RUP richiedere delucidazioni volte a fugare i dubbi della commissione di gara in merito. Tali dichiarazioni dovranno essere limitate alla esplicazione di contenuti, apparentemente contraddittori, ed atte a manifestare l’effettiva volontà dell’offerente di confermare quanto già trattato nell’offerta tecnica presentata, con ciò disponendosi l’inammissibilità di integrazioni o modifiche.

## SEZIONE II OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE

### II.1) Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo

L'oggetto della presente procedura è l'affidamento di un Accordo Quadro, ex art. 54 del D.lgs. 50/16, per una durata triennale, per l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili dell'intera rete di competenza e della sede ferroviaria delle linee ferroviarie regionali FER, nonché eventualmente delle relative prestazioni progettuali comprensive di indagini, rilievi e carotaggi, da affidarsi mediante stipulazione di successivi contratti applicativi.

L'affidamento potrà prevedere alternativamente:

- I. Congiuntamente, oltre che l'esecuzione delle opere, la redazione del progetto (definitivo ovvero esecutivo) con l'assunzione da parte dell'appaltatore di tutti i costi relativi alle indagini e rilievi da realizzare nonché spese tecniche di progettazione, spese per l'ottenimento di autorizzazioni, pareri e nulla-osta;
- II. Esclusivamente la realizzazione dei lavori di cui il progetto approvato comprensiva di ogni spesa per opere edili, impianti ed allacciamenti degli stessi, ecc.

In maniera schematica si elencano le prestazioni ricomprese nell'oggetto dell'accordo quadro riconducibili (in via esemplificativa ma non esaustiva) alle seguenti macrocategorie:

- rialzo del rilevato con sopraelevazione della linea ferroviaria;
- viabilità alternativa per la soppressione di passaggi a livello;
- sentieri pedonali;
- cunette, fossi di guardia;
- trincee e rilevati ferroviari;
- scarpate, pareti rocciose;
- strade e piazzali;
- muri di sostegno, muri di rivestimento, muri di controripa, muri di sottoscarpa;
- muretti di recinzione, recinzioni;
- drenaggi;
- ponti, ponticelli, tombini, viadotti, cavalcaferrovia, sottovia e sottopassaggi (sia pedonali che carrabili);
- sostituzione di strutture e travate metalliche;
- ponticelli e tombamenti;
- pensiline, marciapiedi e piani caricatori;
- opere funzionali alla posa di barriere antirumore, di protezione e antivento compreso della posa delle barriere medesime ed in generale opere facenti parte del corpo stradale o di protezione dello stesso;
- reti allarmate e impianti di sorveglianza;
- demolizioni;
- impianti idrici/fognari/riscaldamento/elettrici/telefonici/di elevazione per edifici civili e industriali ivi compresi immobili di interesse storico.

La progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad uno specifico intervento, da redigere sulla base del relativo Ordinativo Applicativo, dovrà essere sviluppata in conformità ai rispettivi progetti definitivi di FER, ovvero eventualmente dei progetti definitivi redatti dall'appaltatore (sulla base di PTFE redatti da FER) e approvati da FER.

Come meglio precisato dalla successiva [Sezione IX.3\) Contenuto della cartella informatica "OFFERTA TECNICA"](#), l'Operatore Economico, contestualmente alla formulazione della proposta, è chiamato a valutare approfonditamente le specifiche migliorative che si intende proporre e le ripercussioni economiche dei medesimi: sono compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'appaltatore e recepite da FER.

## **II.2) Inizio dei lavori, durata dell'Accordo Quadro e tempi di esecuzione**

La durata massima dell'Accordo Quadro è stabilita in giorni naturali consecutivi 1'085 (milleottantacinque) dall'emissione del primo contratto applicativo ovvero al raggiungimento dell'importo previsto (quale delle due intervenga prima) ed eventualmente rinnovabile per pari durata, fermo l'importo massimo, come meglio definito all'art. 3 dell'All. 2 – Bozza di Accordo Quadro.

Per i Contratti Applicativi che prevedano l'affidamento delle prestazioni progettuali, il termine utile per l'ultimazione di queste decorre dalla data indicata nel verbale di avvio, in assenza di tale verbale, il termine decorre dal momento della stipula del singolo contratto applicativo.

Il termine per l'esecuzione delle opere decorre dalla consegna delle aree come disciplinata dall'art. 11 dell'All. 2 – Bozza di Accordo Quadro.

Le prestazioni potranno essere avviate anche nelle more della stipula contrattuale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/20 e dovranno essere conclusi entro il termine individuato dall'ordine emesso a cura del RUP che decorrerà dalla data di consegna dei lavori.

Il tempo utile per ultimare le prestazioni progettuali ed i lavori compresi nel singolo contratto applicativo è definito dal cronoprogramma degli interventi da realizzare e trasmesso in occasione dell'emissione del medesimo contratto applicativo.

**SEZIONE III  
LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'ASTA**

**III.1) Importo a base d'asta**

<b>ACCORDO QUADRO OPERE CIVILI 2022-2024</b>		
Importo complessivo a base d'appalto comprensivo di ogni opzione e rinnovo:		<b>€ 51.000.000 + IVA</b>
di cui	a) <b>per progettazione</b> (soggetto a ribasso)	<b>€ 2.000.000 + IVA</b>
	b) <b>per lavori a corpo</b> (soggetti a ribasso)	<b>€ 4849.000.000 + IVA</b>

È previsto il reimpiego del ribasso d'asta per i lavori complementari e pertanto, ai sensi dell'art. 63 comma 3 D.Lgs. 50/2016, qualora, nel corso della durata dell'Accordo quadro, si rendessero necessari lavori consistenti in ripetizioni di opere oggetto della presente procedura, FER si riserva la facoltà di utilizzare le risorse economiche liberate con lo sconto proposto dall'operatore, per far eseguire a prezzi e condizioni invariate (fermo restando l'importo massimo previsto a base della presente procedura) nuovi lavori analoghi dall'aggiudicatario della presente procedura.

**III.2.1) Categoria delle prestazioni progettuali**

SCHEDA	DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE	CLASSE	IMPORTO
A1	Progettazione di opere civili afferenti alla sede ferroviaria ed ai fabbricati.	VII	<b>€ 1.500.000,00</b> + INARCASSA + IVA
B1	Progettazione di tracciati ferroviari e di piani di stazione e servizi di rilievo della geometria del binario.	V	<b>€ 250.000,00</b> + INARCASSA + IVA
B4	Studi geologici e idrogeologici	V	<b>€ 250.000,00</b> + INARCASSA + IVA
<i>Importo complessivo prestazioni professionali</i>			<b>€ 2.000.000,00</b> + INARCASSA + IVA

CPV: 71322000-1

**III.2.2) Categoria delle opere**

DECLARATORIA OPERE	S.Q.	SCHEDA	CL.*	PREVA. / SCORP.	QUALIFICAZIONE	MAX SUBAPP.	AVVALIMENTO	%	IMPORTO
Opere civili alla sede ferroviaria	SQ 011	LOC 001	VII	PREVALENTE	OBBLIGATORIA	50%	NON AMMESSO	83	<b>€ 4142.500.000,00</b> + IVA
Interventi di rinnovamento all'armamento ferroviario	SQ 004	LAR 002	IV	SCORPORABILE	OBBLIGATORIA	50%	NON AMMESSO	13	<b>€ 6.500.000,00</b> + IVA
<i>Importo complessivo lavori</i>								100	<b>€ 4849.000.000,00</b> + IVA

\*L'indicazione della classifica non considera l'eventuale incremento premiante ex art. 62 comma 2 del d.P.R. 207/10.

CPV: 45230000-8

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/16, l'importo della manodopera stimato per la realizzazione delle opere sarà quantificato all'emissione del singolo contratto applicativo.

### III.2.3) Categoria di sola esecuzione

DECLARATORIA OPERE	CAT. SOA	CL.*	PREVA. / SCORP.	QUALIFICAZIONE	MAX SUBAPP.	AVVALIMENTO	IMPORTO
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG 2	IV-bis	RICOMPRESA NELLA PREVALENTE	OBBLIGATORIA	30%	NON AMMESSO	<b>€ 3.000.000,00</b> + IVA
Impianti tecnologici	OG 11	III-bis	RICOMPRESA NELLA PREVALENTE	OBBLIGATORIA	30%	NON AMMESSO	<b>€ 1.500.000,00</b> + IVA

\*L'indicazione della classifica non considera l'eventuale incremento premiante ex art. 62 comma 2 del d.P.R. 207/10.

Le categorie essendo inferiori al 10% dell'importo base gara, sono state ricomprese in categoria prevalente. Per tale motivo il possesso del requisito non costituisce requisito per la partecipazione, tuttavia è richiesto quale condizione per l'esecuzione di opere ricadenti nella categoria e con un importo superiore al 10 % del contratto applicativo. Per le richiamate categorie troverà integrale applicazione il D.M. MIT 248/16 (ivi compreso il limite massimo al subappalto del 30% dell'importo della singola categoria).

L'esecuzione potrà avvenire anche a mezzo contratti continuativi di collaborazione ex art. 105 comma 3 lett. c-bis) D.lgs. 50/16 (in tal caso i contratti saranno da inserire in offerta).

### III.3) Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione

Ai fini del successivo rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori le prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo saranno qualificate nelle categorie SOA individuate dal contratto stesso.

Per le opere di cui le [SEZIONI III.2.1\)](#) si procederà ad emettere la certificazione (in modalità cartacea) a seguito dell'approvazione del progetto – sia definitivo che esecutivo - entro 30 giorni dalla richiesta dell'appaltatore, nelle categorie così come individuate nella sezione richiamata.

Per le opere di cui la [SEZIONE III.2.2\)](#) e [III.2.3\)](#), si procederà ad emettere la certificazione (sul portale ANAC) per i lavori eseguiti con buon esito, entro 30 giorni dalla richiesta dell'appaltatore, nelle categorie come indicate dal singolo contratto applicativo.

### III.4) Subappalto

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/16, indica, all'atto dell'offerta, le parti del contratto che intende subappaltare a terzi. Nel caso di mancata dichiarazione di intenzione a ricorrere al subappalto, all'offerente sarà preclusa la possibilità di ricorrere al subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto dell'accordo quadro nonché del singolo contratto applicativo ciò con

riferimento sia alla prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti che dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Per le prestazioni progettuali il subappalto è ammesso nei limiti di cui l'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/16.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D.lgs. 50/16 e nello specifico le prestazioni di cui la lett. 3-bis della richiamata norma attengono esclusivamente a subcontratti che concernono prestazioni di lavori/servizi/forniture rivolte in favore dell'appaltatore - non della Stazione Appaltante – ed hanno carattere sussidiario, secondario o complementare rispetto a quelle rientranti nell'oggetto dell'affidamento.

Come disciplinato dall'art. 10 dell'All. 2 – Bozza di Accordo Quadro, FER, esclusivamente laddove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/16, corrisponderà direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite. In summenzionati casi è onere del subappaltatore richiedere per iscritto alla Stazione Appaltante l'intenzione di avvalersi di facoltà: è fatto pertanto obbligo all'IMPRESA dare menzione all'interno dei contratti di subappalto di siffatta facoltà del subappaltatore.

### III.5) Contabilità e pagamenti

I lavori e le prestazioni e i lavori affidati saranno compensati secondo quanto stabilito dal singolo Contratto Applicativo mediante l'applicazione delle tariffe RFI Anno 2022 al netto del ribasso offerto in sede di gara (con espressa esclusione dell'applicazione del ribasso alle tariffe "OS" per le opere e i dispositivi di sicurezza - edizione 2022) secondo le modalità riportate dagli artt. 5 e 6 dell'All. 2 – Bozza di Accordo Quadro.

I pagamenti saranno effettuati nel termine di 60 (sessanta) giorni fine mese data di emissione della fattura.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/16 è prevista per ciascun ordinativo/applicativo una anticipazione del 20% dell'importo (eventualmente aumentabile, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, al 30 %, laddove siano disponibili le risorse necessarie) da versare all'esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori previa richiesta scritta corredata della garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione.

Per quanto attiene la realizzazione delle opere di cui la [SEZIONI III.2.2\)](#) e [III.2.3\)](#), i documenti contabili saranno tenuti in applicazione del D.M. MIT 49 del 07/03/18 con emissione di un unico stato d'avanzamento lavori secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'All. 2 – Bozza di Accordo Quadro.



I pagamenti saranno effettuati in ottemperanza agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, sul c/c dedicato indicato dall'appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. 136/10. Parimenti l'appaltatore è tenuto nei confronti applicano dei propri subappaltatori e subcontraenti al rispetto di predette disposizioni.

In occasione di ciascun pagamento si effettueranno le verifiche ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73 che in caso di inadempimenti dell'appaltatore per debiti superiori a € 5.000,00, daranno luogo alla sospensione del pagamento, per 60 giorni, nei limiti di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione; laddove faccia seguito ordine di versamento di cui all'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73, il pagamento sarà effettuato in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

## SEZIONE IV DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI

### IV.1) Documenti di gara

I documenti a base dell'appalto, in caso di discordanza tra la normativa, il bando e gli altri documenti di gara, al fine di definirla, saranno osservati secondo il seguente ordine di prevalenza:

- la presente lettera d'invito;
- All. 1 – Sistema Valutazione offerte;
- All. 2 – Bozza di Accordo Quadro;
- All. 3 – Affidamenti precedente AQ LOC-011;
- All. 0 – Manuali Utente della piattaforma digitale per la gestione Gare Telematiche di FER.

### IV.2) Consultazione e acquisizione

La presente lettera d'invito (compresa tutta la documentazione da essa richiamata), sono accessibili gratuitamente, illimitatamente e direttamente nonché liberamente scaricabili al seguente percorso internet:

<https://fer.albofornitori.net/qare>

Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara. FER in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al bando e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

### IV.3) Sopralluogo

Richiesta per effettuare il sopralluogo deve essere presentata, attraverso la piattaforma telematica entro il termine ultimo perentorio delle ore 12.00 del 04/04/2021.

La data ed orario per l'effettuazione del sopralluogo saranno stabiliti a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante e comunicati al richiedente (al medesimo indirizzo PEC da cui è pervenuta la richiesta) con un preavviso di almeno 72 ore.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (munito di apposita documentazione che attesti detta qualifica) o di un suo delegato (munito di apposita delega scritta a firma del legale rappresentante con allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo).

In caso di raggruppamenti/consorzi/reti d'impresa/GEIE l'obbligo di sopralluogo va riferito a ciascun componente che costituirà il raggruppamento eventualmente delegando un unico soggetto.

I soggetti partecipanti dovranno presentare nel caso apposita delega, rilasciata dal legale rappresentante (o da tutti i legali rappresentanti in caso di raggruppamento, consorzio, rete d'impresa o GEIE) su carta in-testata del concorrente, attestante anche la qualifica rivestita dal





delegato all'interno della Società, ovvero, in caso di soggetti plurisoggettivi di cui all'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, all'interno di una qualsiasi delle imprese riunite o da riunirsi.

La Stazione Appaltante, in ossequio alle raccomandazioni impartite dalle Autorità per il contenimento della diffusione del COVID-19, si riserva la facoltà di poter effettuare il sopralluogo in modalità telematica (attraverso piattaforme di meeting di uso comune).

Il verbale di avvenuto sopralluogo sarà trasmesso a mezzo PEC previa richiesta del soggetto interessato.

## SEZIONE V SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

### V.1) Soggetti ammessi alla gara

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/16, e, relativamente alle prestazioni progettuali, dell'art. 46 del D.Lgs. 50/16, sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), D.Lgs. 50/16, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla successiva [SEZIONE VI](#) del presente bando e secondo le modalità di cui agli artt. 62, 92, 93 e 94 del d.P.R. 207/10.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/16.

Ai sensi dell'art. 110 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/16, alle imprese invitate che hanno depositato la domanda di cui all'art. 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la presentazione dell'offerta alla presente procedura è necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto; l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 così come specificato nella successiva [SEZIONE VI.1\) Requisiti di ordine generale](#).

#### V.1.1) Concorrente italiano o stabilito in Italia.

I concorrenti, all'atto dell'offerta, devono essere i già abilitati ai sistemi di qualificazione RFI con abilitazione in corso di validità e per importo adeguato.

Vigono criteri e le modalità di funzionamento dei Sistemi di Qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ultima versione disponibile alla data di pubblicazione in GURI (Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione di RFI / Normativa del Sistema di Qualificazione / PO VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DI UN OPERATORE ECONOMICO - RFI DAC PS IFS 005 D / Schede Tecniche – riferite al singolo SQ / Regole generali delle gare dei Sistemi di Qualificazione).

I concorrenti devono essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità, ai sensi degli artt. 63 e 76 del d.P.R. 207/10.

#### V.1.2) Concorrente stabilito in altri Stati

Ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/16, per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane riportati ai punti precedenti della presente SEZIONE è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane.

I relativi requisiti di partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui all'articolo 86 del D.Lgs. 50/16.

Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

### **V.1.3) Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, G.E.I.E. e reti d'impresa**

Per quanto attiene le prestazioni progettuali si rinvia a quanto precisato dalla precedente [SEZIONE III.2.1\) Categoria delle prestazioni progettuali](#).

Ai sensi dell'articolo 48, comma 9 del D.lgs. 50/16, è vietata qualsiasi modificazione soggettiva alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto alla compagine risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.lgs. 50/16, è vietata qualsiasi modificazione soggettiva alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È ammesso, ex art. 48 comma 19 del D.lgs. 5/16, il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; tale modifica non è ammessa se finalizzata all'elusione della mancanza di un requisito di partecipazione.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, in conformità alle disposizioni di cui l'art. 92 d.P.R. 207/10.

In caso di partecipazione nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del D.lgs. 50/16, di tipo orizzontale, che assumono i lavori, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la realizzazione delle opere essere posseduti dalla mandataria o sub-mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Per i raggruppamenti o sub-raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari e GEIE di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del D.lgs. 50/16, che assumono i lavori, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la costruzione devono essere posseduti dalla mandataria o sub-mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria o sub-mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria o sub-mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento ai lavori oggetto della specifica gara.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete ovvero RTI).

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale; le imprese retiste non partecipanti alla procedura possono presentare offerta, per la procedura, in forma singola o associata.

È vietato ai progettisti, facenti parte dello staff tecnico interno del concorrente, associati in raggruppamento o indicati dal concorrente, nonché agli amministratori, soci, dipendenti, consulenti o collaboratori di società concorrente incaricata della progettazione, di partecipare alla gara anche in forma individuale o in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/16 o all'art. 46, comma 1, lettere f) del D.Lgs. 50/16 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Il consorziato indicato per l'esecuzione deve essere già associato al consorzio alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/16, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/16 si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese per quanto compatibile e, per le parti ancora in vigore si procederà secondo quanto indicato dalla Determina AVCP n. 3 del 23/04/13. Inoltre in particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara;

- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (come da Determinazione ANAC n. 3 del 23/04/2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di durata dell'appalto (come da Determinazione ANAC n. 3 del 23/04/2013).

Per tutte le tipologie di rete, i lavori saranno realizzati direttamente, mediante la propria organizzazione di rete o mediante imprese collegate; in tale ultimo caso, il concorrente dovrà produrre l'elenco completo delle imprese collegate, da aggiornare tempestivamente in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese. Ai sensi dell'art. 105 comma 3 lett. c-bis) del D.lgs. 50/16, l'eventuale sub-affidamento a tali imprese non si configurerà come attività affidata in subappalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) o all'art. 46, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 50/16, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D.Lgs. 50/16, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Non è richiesta corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione (fermo restando che ciascuna impresa sarà qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire e che l'esecuzione delle prestazioni è subordinata al possesso dei relativi requisiti).

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

È comunque fatta salva la facoltà di modifica delle quote di esecuzione dei lavori, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lett. g) del D.lgs. 50/16, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 240/91.



Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 240/91, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente invito per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

FERROVIE EMILIA ROMAGNA Srl  
via Foro Boario 27 - 44122 Ferrara  
tel. 0532 979311 - fax 0532 977619  
www.fer.it - info@fer.it

pec: fer@legalmail.it  
CF/PIVA 02080471200  
REA FE 178009  
CAP. SOC. € 10.345.396,00

Società sottoposta alla direzione  
e coordinamento della  
Regione Emilia-Romagna  
CF 80062590679

## SEZIONE VI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE E MEZZI DI PROVA

### VI.1) Requisiti di ordine generale

Gli operatori economici non devono trovarsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del D.lgs. 50/16.

Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.lgs. 50/16, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

Non è ammessa, altresì, la partecipazione alla gara di concorrenti:

- i. Per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 165/01, di cui all'art. 35 del D.L. 90/14, o che siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- ii. Inadempienti, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
- iii. Che non incorrano nelle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. 231/01;
- iv. Che non incorrano nelle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della L. 383/01;
- v. Partecipanti, secondo quanto meglio indicato in precedenza nella precedente [SEZIONE V.1.3\) Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, G.E.I.E.](#), in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- vi. Che non abbiano aderito a quanto meglio descritto nella [SEZIONE VII - Legalità negli appalti, valutazione di impatto criminale ed altri obblighi.](#)

Resta fermo quanto stabilito dai commi da 5 a 14 dell'art. 80 del D.lgs. 50/16.

### VI.2.1) Requisiti e capacità specifiche per la progettazione

Gli Interventi comprendono i lavori appartenenti alle categorie e ID ai sensi della tabella di cui la precedente [SEZIONE III.2.1\) Categoria delle prestazioni progettuali](#) redatta in conformità del D.M. Giustizia del 17/06/16.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura l'offerente deve disporre del/dei soggetto/i abilitato/i alla progettazione, in possesso dei prescritti requisiti, con una delle seguenti modalità:

- i. un proprio staff tecnico interno, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207/10, con possesso dell'abilitazione al sistema di qualificazione (nelle sottocategorie indicate nella precedente [III.2.1\) Categoria delle prestazioni progettuali](#)) indicando generalità ed iscrizione all'Albo professionale dei componenti dello staff tra cui la persona fisica incaricata: tale indicazione è rilasciata al solo fine di valutare l'assenza di conflitti di interesse;
- ii. indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di uno o più operatori economici progettisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del D.lgs. 50/16, opportunamente

inserendo, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. 50/16, all'interno della cartella informatica "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" il DGUE del progettista (che riporti generalità, sede, codice fiscale / partita IVA, iscrizione all'Albo professionale, abilitazione al sistema di qualificazione con indicazione della relativa sottocategoria ed indicazione, altresì, delle generalità della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche);

- iii. associazione in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con uno o più operatori economici progettisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del D.lgs. 50/16, in qualità di mandanti ai soli fini della progettazione, opportunamente inserendo, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. 50/16, all'interno cartella informatica "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" il DGUE del progettista (che riporti generalità, sede, codice fiscale / partita IVA, iscrizione all'Albo professionale ed indicazione, altresì, delle generalità della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche).

Il soggetto designato per la progettazione, sia che faccia parte dello staff tecnico dell'operatore economico in possesso dell'abilitazione al sistema di qualificazione, sia che indicato o associato in raggruppamento temporaneo, deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. requisiti generali di l'art. 80 del D.lgs. 50/16;
- b. requisiti di idoneità professionale, ovvero:
  1. nel caso di società di professionisti o di ingegneria e relativi consorzi stabili: iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigiano, attestante lo svolgimento di attività nello specifico settore oggetto del contratto da affidare; all'operatore economico di altro Stato membro non stabilito in Italia, è richiesta la documentazione comprovante l'iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/16, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
  2. requisiti di cui al D.M. MIT 263 del 02/12/16, ovvero:
    - i. nel caso di professionisti singoli o associati: laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività oggetto del contratto, oppure diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia del servizio da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali, nonché abilitazione all'esercizio della professione con iscrizione al relativo albo professionale; all'operatore economico di altro Stato membro non stabilito in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, in uno dei registri professionali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/16, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Se gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, l'Amministrazione può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione;



- ii. nel caso di società di professionisti: organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
  - iii. nel caso di società di ingegneria: direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del D.M. MIT 263 del 02/12/16; organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
  - iv. nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (formati da non meno di 3 consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura) e di GEIE: requisiti di cui ai precedenti punti ii) e iii) in capo ai consorziati o ai partecipanti al GEIE;
  - v. nel caso di raggruppamenti temporanei la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.
- c. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto designato per la progettazione, l'incarico è espletato da soggetto munito di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione con iscrizione al relativo albo professionale;
  - d. requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08 per lo svolgimento dei compiti del coordinatore per la sicurezza e salute dei lavoratori in fase di progettazione;
  - e. requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: sono soddisfatti attraverso l'avvenuta abilitazione ai sistemi di qualificazione RFI in corso di validità al momento di presentazione dell'offerta e per importo adeguato. In caso di sub-raggruppamento temporaneo i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal capogruppo del sub-raggruppamento in misura maggioritaria ovvero almeno pari al 40 %, mentre la restante quota deve essere posseduta dai mandanti cumulativamente nella misura minima del 10%.

## VI.2.2) Requisiti e capacità specifiche per l'esecuzione delle opere

I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d'impresa o le rispettive imprese collegate o i terzi affidatari dei lavori dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti generali di cui alla precedente [SEZIONE VI.1\) Requisiti di ordine generale](#), dei seguenti requisiti rapportati agli specifici lavori assunti:

- a. avvenuta abilitazione ai sistemi di qualificazione RFI in corso di validità al momento di presentazione dell'offerta per la categoria prevalente SQ 011 "Sistema di qualificazione delle imprese per l'esecuzione di lavori di opere civili su linee in esercizio" scheda LOC- 001 "Opere civili alla sede ferroviaria" per l'importo di euro ~~41'500'000~~42'500'000,00;
- b. avvenuta abilitazione ai sistemi di qualificazione RFI in corso di validità al momento di presentazione dell'offerta per la categoria scorporabile SQ 004 "Sistema di qualificazione delle imprese per gli interventi all'armamento ferroviario" scheda LAR- 002 "Interventi di rinnovamento all'armamento ferroviario" per l'importo di euro 6'500'000,00.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1, del d.P.R. 207/10, la qualificazione nella categoria prevalente è obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara.

L'operatore economico soddisfa il requisito richiesto qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 2 del d.P.R. 207/10 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2, del d.P.R. 207/10.

Per i raggruppamenti o sub-raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari e GEIE di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del D.lgs. 50/16, che assumono i lavori, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti per la costruzione devono essere posseduti dalla mandataria o sub-mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria o sub-mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento ai lavori oggetto della specifica gara.

Per i raggruppamenti o sub-raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari e GEIE di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del D.lgs. 50/16, che assumono i lavori, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la costruzione devono essere posseduti dalla mandataria o sub-mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni

scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria o sub-mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. In siffatta ipotesi, la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10% (dieci per cento), fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

È ammesso l'istituto della cooptazione nella misura massima del 20% delle opere. L'intenzione di ricorrere a tale istituto deve espressamente essere manifestata in sede d'offerta indicando il nominativo del soggetto cooptato e allegando le dichiarazioni di possesso in capo al cooptato dei requisiti generali di cui alla precedente [SEZIONE VI.1\) Requisiti di ordine generale](#). Non è ammessa la cooptazione per l'esecuzione di lavorazioni che prevedano, in funzione di disposizioni tecniche specifiche, il possesso di determinati requisiti soggettivi (es.: lavorazioni per opere impiantistiche, smaltimento di rifiuti pericolosi, esecuzione di opere in categoria c.d. "SIOS", etc.).

### **VI.2.3) Requisiti e capacità specifiche di sola esecuzione**

Il possesso delle abilitazioni di seguito riportate non costituisce requisito per la partecipazione, tuttavia è richiesto quale condizione per l'esecuzione di prestazioni ricadenti nelle categorie.

Laddove si proceda con emissione di uno o più contratti applicativi che prevedano opere nelle categorie di cui la precedente [SEZIONE III.2.3\) Categoria di sola esecuzione](#) l'appaltatore potrà procedere secondo una delle seguenti modalità:

- i. direttamente, mediante la propria organizzazione di impresa o mediante imprese collegate; in tale ultimo caso, il concorrente dovrà produrre l'elenco completo delle imprese collegate, da aggiornare tempestivamente in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese. Ai sensi dell'art. 105 comma 3 lett. c-bis) del D.lgs. 50/16, l'eventuale sub-affidamento a tali imprese non si configurerà come attività affidata in subappalto;
- ii. tramite raggruppamento temporaneo con uno o più operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/16, in qualità di mandanti;
- iii. tramite affidamento a terzi in subappalto, nei limiti previsti dal D.M. MIT 248/2016.

I concorrenti che eseguono le prestazioni con la propria organizzazione d'impresa o le rispettive imprese collegate o i terzi affidatari dei lavori dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti generali di cui alla precedente [SEZIONE VI.1\) Requisiti di ordine generale](#), di requisiti rapportati agli specifici lavori assunti fino ad un massimo della classe d'importo indicata nella precedente [SEZIONE III.2.3\) Categoria di sola esecuzione](#).

In caso di soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.lgs. 50/16, il possesso della abilitazione deve essere soddisfatto dall'operatore economico componente che assuma l'esecuzione di tali lavorazioni.

### **VI.3) Avvalimento**

Esclusivamente per le categorie per cui è ammesso (con espressa esclusione dunque delle categorie relative ai sistemi di qualificazione e delle categorie di cui il D.M. MIT 248/16) è ammesso l'istituto dell'avvalimento nei modi, limiti, forme e prescrizioni di cui all'art. 89 D.lgs. 50/16 per quanto compatibile con i requisiti richiesti e con la specificità dell'oggetto della presente gara.

Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/16, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 o dell'art. 46 del D.lgs. 50/16, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui le precedenti [SEZIONI VI.2.1\)](#), [VI.2.2\)](#) e [VI.2.3\)](#) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, ivi compresa l'iscrizione agli albi professionali.

Per quanto riguarda i requisiti relativi a titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/16, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dalla precedente [SEZIONE VI.1\) Requisiti di ordine generale](#) e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/16, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità sostanziale non soccorribile con le procedure di cui l'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/16 (da ciò discendendone l'assenza del relativo requisito in capo all'ausiliata), la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto di avvalimento è ammesso per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione con riferimento esclusivamente al concorrente che partecipa alla procedura, escludendosi il ricorso a summenzionato istituto da parte di soggetto esterno al concorrente (es. subappaltatore, cooptato, professionista esterno indicato, etc.).

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.lgs. 50/16, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, anche in riferimento alla sola ausiliaria, si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/16 ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D.lgs. 50/16.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Amministrazione concedente impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.lgs. 50/16, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale, laddove il contraddittorio avviato con i soggetti interessati abbia esito infruttuoso, richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Amministrazione concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

**SEZIONE VII**  
**LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI**

**VII.1) Valutazione di impatto criminale**

Soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si impegnano, in caso di aggiudicazione dell'appalto e sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, a comprendere nel contratto, rispettare e far rispettare le clausole contrattuali di cui l'art. 19 dell'All. 2 – Bozza di Accordo Quadro.

**VII.2) Patto di integrità D.G.R. Emilia-Romagna n. 966 del 30/06/14**

Il concorrente si obbliga, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo contratto, a rispettare e far rispettare le clausole contenute nel patto di integrità D.G.R. Emilia-Romagna n. 966 del 30/06/14 anche nei confronti dei propri subappaltatori e sub contraenti.

**VII.3) Codice di comportamento**

Il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione, di aver preso visione integrale del "Codice di comportamento" (disponibile alla pagina web [https://www.fer.it/?page\\_id=6463](https://www.fer.it/?page_id=6463)).

**VII.4) Piano triennale per la prevenzione della corruzione**

Il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di aver preso visione integrale del "Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza" disponibile alla pagina web [https://www.fer.it/?page\\_id=6463](https://www.fer.it/?page_id=6463) e di impegnarsi a sottoscriverlo, in caso di aggiudicazione.

**SEZIONE VIII**  
**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

**VIII.1) Criterio di aggiudicazione**

L'Accordo è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/16, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

**VIII.2) Elementi di valutazione dell'offerta**

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata ai sensi dell'art. 95 del Codice e secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 2, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dall'ANAC con deliberazione n° 1005 del 21/09/2016.

In particolare, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/16, gli elementi qualitativi e quantitativi di valutazione, i criteri di valutazione, le modalità di attribuzione dei punteggi con riferimento a ciascun elemento sono esplicitati nel dettaglio nell'allegato denominato 'All. 1 – Sistema Valutazione offerte'.

**VIII.3) Valutazione delle offerte**

Le offerte saranno valutate da apposita Commissione valutatrice nominata dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/16.

Le operazioni di cui sopra saranno effettuate mantenendo sempre invariati i rapporti tra i pesi ponderali sia dei macro-elementi (rapporto tra offerta tecnica e offerta economica) che dei sub-elementi (rapporto tra tutti gli elementi che compongono sia l'offerta tecnica che l'offerta economica) così come indicati nell'allegato denominato 'All. 1 – Sistema Valutazione offerte'

A tal fine saranno dunque eseguite, in riferimento alla parte relativa all'offerta tecnica, le operazioni del c.d. "doppia riparametrazione" tramite interpolazione lineare e con metodo c.d. "quadratico" per la parte economica (come da Linea guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa").

Il calcolo del punteggio si svolgerà con approssimazione per arrotondamento alla terza cifra decimale (secondo la logica: da 0 a 4 → unità inferiore e da 5 a 9 → unità superiore).

Non è prevista alcuna c.d. "soglia minima di sbarramento" né in riferimento al singolo elemento di valutazione né in riferimento al punteggio tecnico nel suo complesso.

La Commissione valutatrice ha facoltà, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere chiarimenti, delucidazioni e/o integrazioni della documentazione presentata.

Con riferimento al punto 1.1 delle Linee guida ANAC n. 5 del 03/12/2016, per le parti tutt'oggi in vigore, si precisa che:

- Numero componenti commissione: 3;
- Caratteristiche dei commissari di gara: Soggetto in organico a FER, ivi compreso il RUP, e in possesso di laurea magistrale in ingegneria ovvero architettura ovvero in economia e commercio (il ruolo di presidente verrà ricoperto da uno dei commissari estratto a sorte);
- Eventuali sostituti/supplenti dei commissari di gara: 1 con pari requisiti dei commissari di gara;
- Compiti attribuiti alla commissione: la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Il RUP potrà servirsi della commissione anche per le fasi del sub-procedimento di verifica delle offerte anomale;
- Lavori della commissione: le operazioni di valutazione delle offerte avverranno esclusivamente in seduta riservata ed in presenza di tutti i commissari (anche a mezzo di call conference ovvero utilizzo di piattaforme di comunicazione telematica). Le sedute riservate saranno in numero non inferiore a due (con frequenza di almeno una a settimana ad eccezione di eventuali motivate sospensioni dei lavori) attualmente stimate in massimo tre e suscettibili di aumento nel caso di un numero di offerte da valutare superiore a 5. Le operazioni di cui le sedute pubbliche (ovvero di apertura dei plichi contenenti le offerte sia tecniche che economiche; di lettura dei punteggi attribuiti ad esse attribuiti e dei ribassi offerti; di individuazione delle soglie di anomalia) potranno essere condotte alla presenza anche solo di uno dei membri della commissione.

#### **VIII.4) Criterio di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse**

Si applica l'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/16, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, qualora il punteggio relativo alla parte economica e la somma dei punteggi relativi all'offerta tecnica offerte (con riferimento ai punteggi ottenuti all'esito delle operazioni di 'doppia riparametrazione') siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti della massima offerta, ovvero, in ogni caso, laddove, RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata, ravvisi elementi che appaiano anormalmente bassi, chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti.

In ogni caso, in riferimento a molteplici disposizioni particolari contenute nell'All. 2 – Bozza di accordo quadro (si vedano clausole di indicizzazione dei prezzi, nuovi prezzi, etc.), si procederà nei confronti del soggetto primo in graduatoria.

Ai fini delle verifiche, il Responsabile del Procedimento, oltre ad avvalersi della commissione di valutazione, ovvero delle strutture interne alla Stazione Appaltante, secondo quanto sopra riportato.

Il RUP si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell'anomalia delle migliori offerte.

Verrà richiesta per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, di giustificazioni che illustrino dettagliatamente e in modo compiuto i motivi economici e tecnici che hanno consentito di formulare l'offerta proposta.

Non saranno ritenute ammissibili giustificazioni basate:



- sulla rinuncia totale all'utile;
- su deroghe ai minimi salariali dei CCNL di settore;
- sul ricorso al subappalto;
- su diminuzione degli oneri di sicurezza, sia con riferimento a quelli discendenti dall'applicazione dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08 che da quanto previsto dall'articolo 95, comma 10 del D.lgs. 50/16.

Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, il concorrente deve dichiarare, con il modello segreti tecnici, quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D.Lgs. n. 50/16) dandone opportuna motivazione.

Nel caso di mancata dichiarazione di quanto sopra riportato ovvero in mancanza di un'adeguata motivazione, nell'ipotesi di istanza di accesso agli atti da parte di soggetto interessato, FER si riterrà autorizzata a disporre del contenuto dell'offerta o di parti di essa per tutti i propri fini istituzionali.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, qualora la prova fornita non giustificasse sufficientemente il basso livello dei prezzi/costi dichiarati, o si riserva la facoltà di richiedere ulteriori precisazioni e spiegazioni a sostegno delle dichiarazioni rese in sede di anomalie, anche mediante audizione orale, assegnando un termine massimo per il riscontro comunque non inferiore a cinque giorni.

Per la congruità del valore degli oneri aziendali interni della sicurezza si applicano le valutazioni contenute nel documento edito dall'Istituto ITACA del 19/02/2015 ad oggetto "Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici – prime indicazioni operative", per quanto compatibili.

#### **VIII.5) Modalità di aggiudicazione**

L'aggiudicazione per ciascun lotto avverrà in favore dell'offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto di quanto previsto nella presente SEZIONE.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà - rimanendo in ogni caso escluso per i Concorrenti il diritto a qualsivoglia rimborso per le spese sostenute e/o altro indennizzo o risarcimento di sorta -, di:

- rinegoziare le offerte pervenute mediante richiesta di ulteriori sconti ovvero modifiche alle specifiche tecniche dei lavori ovvero modifiche al contratto;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché considerata congrua;
- sospendere, annullare o di non procedere all'aggiudicazione, ovvero di non stipulare il contratto per motivi di interesse aziendale e/o pubblico;
- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- procedere all'aggiudicazione anche solo parziale delle prestazioni/importi.

**SEZIONE IX**  
**CONTENUTO, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE**

**IX.1) Modalità di presentazione e termine di validità dell'offerta**

L'offerta dovrà essere trasmessa telematicamente a mezzo della piattaforma digitale per la gestione Gare Telematiche di FER, nello spazio relativo alla presente procedura, secondo le modalità descritte nell'allegato documento "All. 0 – Manuali Utente della piattaforma digitale per la gestione Gare Telematiche di FER" entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte: 26/04/2022 ore 12.00.

Gli Operatori Economici che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

In ogni caso, il concorrente deve seguire le indicazioni e prescrizioni riportate nel predetto "All. 0 – Manuali Utente della piattaforma digitale per la gestione Gare Telematiche di FER".

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in qualsivoglia documento (con la esclusione di quanto richiesto per la redazione della cartella informatica "OFFERTA ECONOMICA") costituirà causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. 50/16.

In generale, la mancata presentazione delle cartelle informatiche nei termini e secondo le modalità indicate nella presente sezione comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/16, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante per una durata pari.

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi i suddetti termini, salvo la disponibilità a prorogarla qualora richiesto dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi degli artt. 19 e 31 del d.P.R. 642/72, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

Si precisa che l'imposta di bollo potrà essere assolta anche in modo virtuale mediante pagamento con modello F24, resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente accetta implicitamente senza riserve ed eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente invito di gara e nei suoi allegati.

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita la sostituzione dell'offerta.

- trattandosi di gara telematica, tutti i documenti dovranno essere in formato digitale, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del D.Lgs. 82/05;
- la sottoscrizione della documentazione richiesta deve avvenire con firma digitale da parte dei soggetti in possesso dei poteri necessari per rappresentare gli operatori economici. È sufficiente anche un'unica firma digitale per più dichiarazioni o documenti, a condizione che siano contenuti in un'unica cartella compressa (formati RAR, ZIP e simili);
- tutta la documentazione da produrre (come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la domanda di partecipazione, l'offerta, le autodichiarazioni e così via) deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione;
- le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00;
- le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti non aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, devono essere rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore;
- le dichiarazioni di cui alle [SEZIONI IX.2](#), [IX.3](#) e [IX.4](#) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione in uno con il presente o in mancanza su modelli propri del candidato purché riportanti tutte le dichiarazioni presenti nei suddetti modelli: tutti i moduli citati nel presente invito non costituiscono documentazione di gara, e sono forniti a titolo esemplificativo consentendo al concorrente la possibilità di adattarli secondo le esigenze, purché contengano sostanzialmente tutte le informazioni richieste. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per eventuali disguidi indotti dai summenzionati moduli;
- il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su in più archivi informatici) e, nel caso di procuratore allega altresì copia conforme all'originale della relativa procura;
- la documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/00. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice;
- in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del D.Lgs. 50/16.

## **IX.2) Contenuto della cartella informatica "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

All'interno della cartella informatica "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", marcata temporalmente secondo le precise indicazioni contenute nell'All. 0 – Manuali Utente della piattaforma digitale per la gestione Gare Telematiche di FER, devono essere contenuti i seguenti documenti:

- A. Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da altra persona dotata di poteri di firma (secondo il modello proposto dalla stazione appaltante), con allegata, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, la copia fotostatica fronte retro di un documento d'identità del sottoscrittore. Nel caso in cui non sia utilizzato modello proposto è necessario che siano dichiarati tutti gli elementi riportati nello stesso.

**INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:**

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE, di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), lett. e) e lett. g), del D.Lgs. 50/16, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la categoria di lavori che si intende assumere e le rispettive quote di partecipazione.

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 50/16, come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

1. Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. La domanda dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto.
2. Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. La domanda dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto.
3. Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. Conseguentemente, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall'organo comune e assieme alla copia autentica del contratto di rete costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

In caso di imprese cooptate, la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dalle stesse.

In caso di avvalimento, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

Si applicano le disposizioni di cui l'art. 110 comma 4 del D.lgs. 50/16 ed in tali casi è necessaria la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

- B. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), messo a disposizione dal MIT in formato aperto, come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016" reperibile alla pagina web <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-garaunico-europeo-dgue> . Il DGUE consiste in una dichiarazione formale senza bollo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente invito.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del D.lgs. 50/16, dovrà produrre il DGUE in formato elettronico XML e/o in PDF, sottoscritto digitalmente (firma digitale ai sensi dal D.lgs. 82/05 – Codice dell'Amministrazione Digitale); tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde evitare il respingimento.

- C. DGUE dichiarazioni integrative in merito ai requisiti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) e comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.lgs. 50/16 in carta libera, da rendersi, ai sensi del d.P.R. 445/00. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III "MOTIVI DI ESCLUSIONE" (Art. 80 del D.lgs. 50/16) - Sezione A "MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI" del DGUE stesso. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/16, nella suddetta dichiarazione devono essere indicate le generalità ed il ruolo dei seguenti soggetti:

1. in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i;
2. in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i;
3. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
4. per tutti gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

- D. Dichiarazione in merito ai requisiti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/16 in carta libera, da rendersi, ai sensi del d.P.R. 445/00. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla

compilazione del DGUE ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III "MOTIVI DI ESCLUSIONE" (Art. 80 del Codice) - Sezione A "MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI" del DGUE stesso. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/16, nella suddetta dichiarazione devono essere indicate le generalità ed il ruolo dei seguenti soggetti:

1. in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i;
2. in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i;
3. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
4. per tutti gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Ove presenti, devono essere indicati anche i procuratori speciali, gli institori, i membri del Collegio Sindacale nonché i membri del Collegio di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01. Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito-disciplinare di gara della gara in oggetto.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.lgs. 50/16, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/16 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per una più precisa e puntuale individuazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/16 si rinvia a quanto contenuto nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08/11/2017 ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del D.lgs. 50/16 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.P.R. 445/00 mediante utilizzo del modello di DGUE".

- E. Dichiarazione in merito "all'insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia", in carta libera, da rendersi, ai sensi d.P.R. 445/00. Tale dichiarazione può essere resa dal titolare/legale rappresentante di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE che se ne assume la piena responsabilità ai sensi del comma 2, art. 47 del d.P.R. 445/00 oppure singolarmente da parte dei soggetti tenuti a renderla.
- F. Ricevuta attestante il versamento del contributo dovuto a favore dell'ANAC, effettuato secondo le modalità operative riportate sul sito dell'Autorità nella misura e con le modalità indicate dalla delibera ANAC n°1377 del 21/12/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/17, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta, sarà accertato il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/16.
- G. Garanzia provvisoria in conformità alla scheda tecnica 1.2, relativa allo schema tipo 1.1, art. 1, comma 4 del D.M. 123 del 12/3/04. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, pari - già al netto del dimezzamento di cui l'art. 1 comma 4 ultimo periodo del D.L. 76/20 - al 2% del base di gara previsto per la prima annualità (pari ad euro 340.000,00), nelle forme e limiti descritti dall'art. 93 del D.lgs. 50/16. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario (ivi compresa la perdita dei requisiti dichiarati per la partecipazione) ed è

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta eventualmente rinnovabile su richiesta della stazione appaltante per altri 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, qualora l'offerente risultasse affidatario, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. In caso di incameramento della garanzia da parte della Stazione Appaltante, il partecipante sarà obbligato a reintegrarla qualora venisse, anche solo parzialmente, escussa: la mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara. Ai non aggiudicatari la garanzia, qualora non incamerata, sarà svincolata su specifica richiesta. L'importo della garanzia potrà essere ridotto, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/16, a fronte della dichiarazione dell'offerente di possesso dei relativi requisiti (la dichiarazione si intende resa con la presentazione di copia della relativa certificazione). Il valore delle riduzioni e l'eventuale cumulo di queste è di seguito sintetizzato nella tabella:

REQUISITO PER LA RIDUZIONE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE	CUMULO
Certificazione qualità UNI CEI ISO9000	50%	Cumulabile
Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)	30%	Non cumulabile con alcuna altra riduzione
Certificazione ambientale UNI ENISO14001	20%	Cumulabile
Marchio Ecolabel UE (pari almeno al 50% del base gara)	20%	Non cumulabile con alcuna altra riduzione
Inventari di GHG a livello di organizzazione UNI EN ISO 14064-1	15%	Cumulabile
Impronta climatica (carbon footprint) di prodotto UNI ISO/TS 14067.	15%	Cumulabile
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possesso del rating di legalità;</li> <li>• attestazione del modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001</li> <li>• certificazione social accountability 8000</li> <li>• certificazione del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori</li> <li>• certificazione OHSAS 18001</li> <li>• certificazione UNI CEI EN ISO 50001</li> <li>• certificazione UNI CEI 11352</li> <li>• certificazione ISO 27001</li> </ul>	30%	Non cumulabile con alcuna altra riduzione

In caso di Raggruppamenti di tipo orizzontale e Consorzi ordinari (siano essi già formalmente costituiti o ancora formalmente da costituire) il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il



consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione. Nel caso di partecipazione in RTI verticale, invece, la riduzione della garanzia provvisoria si applica limitatamente alla quota di incidenza delle lavorazioni appartenenti a categorie assunte integralmente da operatori economici, tra le imprese riunite, dotati della certificazione. Il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. Il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avvalimento alle condizioni previste al [SEZIONE VI.3](#) del presente e dovrà essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

- H. Nel caso di intenzione di ricorrere al subappalto o di concedere in cottimo, eventuale dichiarazione, da rendere nel solo caso vi sia tale intenzione, resa dal legale rappresentate del concorrente ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 445/00, con l'indicazione espressa:
- i. dei lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti imposti dalle [SEZIONI III.2.2\) Categoria delle opere](#) e [III.2.3\) Categoria di sola esecuzione](#);
  - ii. delle categorie a cui suddette lavorazioni subappaltate si riferiscono indicando espressamente la relativa percentuale.

Nel solo caso di qualificazione alla gara e dimostrazione dei requisiti di partecipazione mediante il subappalto, summenzionata dichiarazione di intenzione di ricorrere al subappalto o di concedere in cottimo, dovrà essere corredata da:

- iii. indicazione del subappaltatore individuato e le relative dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui l'art. 80 del D.lgs. 50/16.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4 D.lgs. 50/16, in corso di esecuzione del contratto saranno autorizzati subappalti e/o cottimi dei lavori o parte di opere ovvero prestazioni indicati in sede di offerta con la dichiarazione di cui al presente punto. Si rinvia a quanto già precisato nella precedente [SEZIONE III.4\) Subappalto](#).

- I. Nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento è richiesta la documentazione di cui alla [SEZIONE VI.3\) Avvalimento](#).
- J. Nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo già costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta. Si rinvia a quanto già precisato nella precedente [SEZIONE V.1.3\) Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, G.E.I.E. reti d'impresa](#).
- K. Nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
- i. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o G.E.I.E.;
  - iii. per ciascun operatore, l'indicazione della quota di partecipazione riferita alla categoria richiesta che sarà dallo stesso eseguita
- Si rinvia a quanto già precisato nella precedente [SEZIONE V.1.3\) Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, G.E.I.E. reti d'impresa](#).



Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio meglio disciplinata nella successiva [SEZIONE X.2](#) del presente invito.

- L. Copia dell'All. 4 – Procedura FER.C.011.04 rev. 04 sottoscritto digitalmente per presa visione ed integrale accettazione.
- M. Copia dell'All. 5 – D431.05\_RISCHI-SPECIFICI FER sottoscritto digitalmente per presa visione ed integrale accettazione.
- N. Copia dell'All. 6 – Informativa Trattamento Dati Personali – fornitori e terzi v.2.1.a sottoscritto digitalmente per presa visione ed integrale accettazione.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- i. comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 445/00;
- ii. costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure "antimafia", la Stazione Appaltante, nel tramite del RUP, segnalerà il fatto (oltre che all'A.N.A.C.) all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità ci si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Ci si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari.

### **IX.3) Contenuto della cartella informatica “OFFERTA TECNICA”**

La cartella informatica “OFFERTA TECNICA”, marcata temporalmente secondo le precise indicazioni contenute nell'All. 0 – Manuali Utente della piattaforma digitale per la gestione Gare Telematiche di FER, dovrà contenere quanto previsto nel presente paragrafo.

Si precisa che la documentazione contenuta nella stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui alla [SEZIONE IX.2](#) lett. A.

Ai sensi dell'art. 95, comma 14, del D.lgs. 50/16, in sede di offerta sono ammesse proposte migliorative ed integrative del contratto allegato, con le modalità di seguito indicate. Ciò non comporta alcun maggiore onere a carico dell'Amministrazione o variazione di prezzo rispetto a quello riportato nell'offerta economica nel senso che il ribasso offerto sull'importo a base d'asta deve tenere conto anche di tutte le migliorie indicate nell'offerta economica.

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione tecnica deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all'offerta presentata o che possa palesarne o anticiparne i contenuti

L'offerta tecnica è deputata a permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative e/o integrative dell'impresa, nonché il riconoscimento dei vantaggi derivanti da queste mediante il raffronto di tali proposte con le scelte a base d'asta.

Di conseguenza tale offerta può portare anche integrare la descrizione delle corrispondenti voci di prezzo previste (escludendosi l'ipotesi di introduzione di vincoli o limiti alle medesime) o all'aggiunta di nuove lavorazioni e forniture (che in ogni caso assumeranno importo zero). L'offerta migliorativa comunque non potrà apportare variazione alle scelte distributive e funzionali.

La mancata presentazione in sede di gara di uno o più degli elaborati sopra elencanti non costituisce motivo di esclusione ma determina la non attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione.

L'offerta tecnica di cui alla cartella informatica "OFFERTA TECNICA" dovrà comprendere la documentazione riportata dalla colonna 'ELABORATI RICHIESTI' del documento denominato All. 1 – Valutazione offerte.

In riferimento all'elaborato denominato RELAZIONE TECNICA relativa ai servizi offerti e alle migliori rispetto al contratto a base di gara si precisa che: sarà redatta in lingua italiana (o corredata di traduzione giurata) nella quale il concorrente dovrà sviluppare, in capitoli distinti, gli aspetti, richiesti dalla Stazione Appaltante, relativi agli Elementi di valutazione di cui all'All. 1 – Sistema Valutazione offerte. La relazione dovrà essere composta da un numero massimo di **20 pagine** (redatta su formato carta formato UNI A4, scritta su un'unica facciata, carattere Arial, dimensione 12, interlinea 1,15, margini superiore, inferiore, destro e sinistro 2 cm) ivi inclusi eventuali tabelle e grafici. Il numero di pagine massimo è in riferimento al contenuto della relazione tecnica: indici, allegati ed elementi grafici di contorno, quali copertina e frontespizi, non saranno presi in considerazione, tantomeno saranno presi in considerazione gli elaborati di cui la colonna 'ELABORATI RICHIESTI' del documento denominato All. 1 – Valutazione offerte. Nel caso sia superato il numero di pagine indicato, non si terrà conto, nella valutazione dell'offerta, del numero di pagine eccedenti in coda. La Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata la relativa procura speciale in originale o copia conforme, a pena di esclusione.

In merito ad eventuali dichiarazioni su segreti tecnici e commerciali, il concorrente laddove riscontri l'esigenza di segretare taluni parti dell'offerta tecnica, dovrà indicare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D.lgs. n. 50/16) dandone opportuna motivazione.

La mancata indicazione di segreti tecnici e commerciali esonererà, in caso di istanza di accesso, da eventuali responsabilità la Stazione Appaltante discendenti dalla diffusione delle offerte presentate.

#### **IX. 4) Contenuto della cartella informatica "OFFERTA ECONOMICA"**

La cartella informatica "OFFERTA ECONOMICA", marcato temporalmente secondo le precise indicazioni contenute nell'ALLEGATO 0, deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti in formato digitale:

- A. Offerta economica in bollo, redatta in lingua italiana e predisposta secondo il MODELLO 'Mod. 3 – Offerta economica' allegato al presente bando di gara, sottoscritto con firma digitale. L'offerta economica riporta:
- i. Il ribasso unico percentuale offerto rispetto i prezzi posti a base gara, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il ribasso offerto sarà applicato (con eccezione della parte riguardante gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso computata secondo la Tariffa dei prezzi RFI "OS - Opere e dispositivi di sicurezza"), al momento di emissione di ogni applicativo, ad ogni singola voce prezzo di progetto computata a mezzo tariffe dei prezzi RFI nell'edizione 2022. In caso di necessità di lavorazioni o forniture materiali non ricompresi nelle precedenti tariffe si procederà alla redazione di Nuovi Prezzi (NP) determinati, in riferimento all'art. 16 dello schema di accordo quadro. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/16, previa istanza scritta dell'appaltatore, a partire dalla seconda annualità contrattuale, si procederà ad adeguare i prezzi riferendo il ribasso offerto all'ultima edizione disponibile (alla data di redazione del progetto relativo alle opere da affidare con contratto applicativo) delle tariffe dei prezzi RFI. PER LA PROGETTAZIONE: il ribasso, al momento dell'emissione del contratto applicativo sarà applicato alle tariffe come derivanti dall'applicazione del Decreto ministeriale MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016;  
L'omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione. La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di due cifre decimali. In caso di offerte con tre o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale qualunque sia il valore della terza. Nel caso di ribasso con meno di due cifre decimali, le cifre mancanti saranno considerate pari a zero. Non sono ammesse offerte a rialzo rispetto l'importo a base d'asta;
  - ii. A pena di esclusione, l'indicazione dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/16, con riferimento all'intera durata contrattuale al netto di opzioni. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'amministrazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/16 o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione;
  - iii. Comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo allegando la scansione della ricevuta del modello F23;
  - iv. Eventuali ulteriori elaborati contenenti elementi economici, non richiesti a pena di esclusione, devono essere inseriti nella cartella informatica "OFFERTA ECONOMICA",

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del D.lgs. 50/16 si rimanda a quanto indicato alla precedente [SEZIONE IX.2](#), lett. A. In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

L'offerta economica e il computo metrico estimativo globale devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di Raggruppamento temporaneo



o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente e congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o GEIE di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. 50/16.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del D.lgs. 50/16 si rimanda a quanto indicato alla precedente [SEZIONE IX.2](#), lett. A.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'impossibilità di ricorrere a tale istituto, anche dalle eventuali imprese cooptate.

## SEZIONE X ESPLETAMENTO DELLA GARA

### X.1) Operazioni di gara

Le operazioni di gara, con esclusione della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico (espletate dalla Commissione giudicatrice meglio descritta nella precedente [SEZIONE VIII.3\) Valutazione delle offerte](#)), saranno espletate da apposito Seggio di gara, anche monocratico nella persona del RUP o suo apposito delegato all'uopo nominato, cui sono attribuite funzioni di: i) esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in gara; ii) comunicazione e raccolta di informazioni, verbalizzazione delle attività; iii) apertura, lettura di punteggi atti e motivazioni; iv) attribuzione dei punteggi esclusivamente in riferimento alle offerte economiche ovvero punteggi nel solo caso siano oggetto di valutazione esclusivamente elementi non discrezionali; v) quanto riportato nel seguito della sezione.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la piattaforma telematica sul portale FER il giorno 26/04/2022, alle ore 15:00.

Nella prima seduta pubblica il Presidente del seggio, dopo aver dichiarato aperti i lavori, provvederà ad accertare la regolare composizione del seggio stesso; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio di gara e le imprese partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al verbale delle operazioni.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, ovvero potranno essere sospese e/o rinviate nel caso dovessero insorgere problematiche interpretative inerenti alla gara stessa. In tal caso sarà cura della stazione appaltante informare i partecipanti mediante piattaforma telematica sul portale FER e pubblicare tempestivamente apposito avviso sulla piattaforma stessa.

Nella prima seduta pubblica il Presidente del seggio, dopo aver dichiarato aperti i lavori, provvederà ad accertare la regolare composizione del seggio stesso; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio di gara e le imprese partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al verbale delle operazioni.

Il Seggio di Gara, nella prima seduta pubblica, procederà:

- a verificare il tempestivo invio delle cartelle informatiche contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica e che la marcatura temporale degli stessi sia antecedente alla scadenza della gara e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/16 concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo a darne notizia al RUP che provvederà ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli

stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo a darne notizia al RUP che provvederà ad escluderli dalla gara;

- a darne notizia al RUP delle condizioni dei concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal D.lgs. 50/16, dal d.P.R. 207/10 e dalle altre disposizioni di legge vigenti nonché dal presente invito di gara che provvederà ad escludere dalla gara;
- in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere nel tramite del RUP, ai sensi degli artt. 83, comma 9, del D.lgs. 50/16, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine massimo di 10 (dieci) giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta pubblica successiva,
- il Seggio di Gara provvederà a darne notizia al RUP che provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal D.lgs. 50/16, dal d.P.R. 207/10 e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- il Seggio di Gara, in ogni caso, qualora accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede a darne notizia al RUP che provvederà ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

Il Seggio di Gara, nella medesima seduta pubblica o in una successiva in caso di attivazione del soccorso istruttorio, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della marcatura temporale nonché della presenza dei documenti richiesti nel presente bando di gara dando menzione della consistenza dell'archivio informatico.

Si precisa che la fase di valutazione della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 del D.lgs. 50/16, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, di cui ai precedenti punti e fino alla conclusione delle operazioni relative all'eventuale soccorso istruttorio, potranno essere svolte altresì dal Seggio di Gara eventualmente presieduto dal RUP.

Di tutte le operazioni sopra elencate il Seggio di Gara redigerà apposito verbale.

Sulla irricevibilità, inammissibilità e difformità delle offerte vale quanto detto nella precedente [SEZIONE IX](#).

Il Seggio di Gara comunica tempestivamente al RUP l'esito finale della/e seduta/e pubblica/che della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Il RUP con successivo provvedimento procederà ad ammettere e, eventualmente, escludere i concorrenti al fine di assolvere agli adempimenti di cui agli art. 29, comma 1, ed, eventualmente, all'art. 76, comma 3, del D.lgs. 50/16 nonché ad avviare i necessari controlli di cui alla successiva [SEZIONE X.2](#).

In una o più sedute riservate la Commissione valutatrice, di cui la precedente [SEZIONE VIII.3\) Valutazione delle offerte](#), procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente invito.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, il Seggio di Gara comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche esaminate dalla Commissione valutatrice; procederà poi all'apertura della cartella informatica contenente l'offerta economica e darà menzione della consistenza dell'archivio informatico e lettura dei relativi ribassi offerti.

Nella medesima seduta, il Seggio di Gara procede, data l'assenza di elementi discrezionali, all'attribuzione del punteggio delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte alla [SEZIONE VIII](#) di seguito procedendo con l'attribuzione dei punteggi complessivi di offerta tecnica ed economica.

Il Seggio di Gara, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/16 ovvero quando ritenga che siano presenti le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, inviando ad esso tutta la relativa documentazione.

Quest'ultimo per la verifica delle suddette offerte anormalmente basse potrà avvalersi della Commissione valutatrice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di Gara, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria e propone di aggiudicare l'appalto a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ovvero il massimo punteggio così come meglio descritto nella precedente [SEZIONE VIII](#).

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ci si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/16.

## **X.2) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell'art. 81 e 216, comma 13, del D.lgs. 50/16, il RUP assistito dagli uffici della Stazione Appaltante, attraverso l'utilizzo di sistemi informativi e *database* ovvero mediante interrogazione ad altri ENTI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.lgs. 50/16 la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII del D.lgs. 50/16, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/16.

Per la comprova dei requisiti di idoneità (non essendo la fase gestita dal sistema AVCPASS), il RUP acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Saranno esclusi dalla gara i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente invito di gara con conseguente applicazione delle norme vigenti.

Si precisa che si acquisirà d'ufficio il certificato camerale e che si procederà alla verifica dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d del D.lgs. 50/16 in capo a tutti i soggetti ivi riportati ed anche a

quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando se esistenti nonché ad eventuali istitori o procuratori speciali (Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016).

Per l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni elencate all'art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/16 troveranno applicazione le Linee Guida ANAC n. 6" del 11/10/2017.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, potranno essere eseguiti controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

Saranno esclusi dalla gara i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente bando di gara con conseguente applicazione delle norme vigenti.

Si precisa che si acquisirà d'ufficio il certificato camerale e che si procederà alla verifica dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 in capo a tutti i soggetti ivi riportati ed anche a quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del presente invito se esistenti nonché ad eventuali istitori o procuratori speciali (Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016).

In ogni caso, ai sensi dell'art. 80, comma 7, del D.Lgs. 50/16, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 sempre dello stesso articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Il RUP, in ordine alla rilevanza dei carichi fiscali non definitivamente accertati, per gravi violazioni ai sensi dell'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/16, si riserva la facoltà di attivare nei confronti dell'interessato di un procedimento di contraddittorio al fine di acquisire elementi utili a fugare ogni dubbio in merito il possesso dei requisiti di fedeltà fiscale.

### **X.3) Soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.



La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara per ciascun lotto;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo, contratto di avvalimento), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/16) sono sanabili.

Non darà luogo all'esclusione dalla gara né all'attivazione del soccorso istruttorio la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo caso il RUP, nel tramite della Stazione Appaltante, procederà all'attivazione dell'iter per la regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo così come previsto dall'art. 19 del d.P.R. 642/72.

Si rammenta che non può applicarsi soccorso istruttorio e, pertanto, si procederà all'esclusione dell'offerta laddove:

- gli archivi informatici non siano stati trasmessi attraverso la Piattaforma entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- i documenti amministrativi e/o dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica non siano collocati nei pertinenti archivi informatici con ciò violando il principio di segretezza dell'offerta economica.

In caso di attivazione del soccorso istruttorio, ai fini della sanatoria, il RUP, nel tramite della Stazione Appaltante, assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.



Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.lgs. 50/16 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti e delucidazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati ivi comprese parti dell'offerta tecnica o economica.

Il soccorso sarà attivato mediante la stessa piattaforma telematica in un apposito spazio dedicato all'interno della stessa procedura di gara e secondo le modalità riportate dall'All. 0 – Manuali Utente della piattaforma digitale per la gestione Gare Telematiche di FER; del pari la procedura potrà essere gestita con ricorso di posta elettronica certificata.

## SEZIONE XI ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 53 del D.lgs. 50/16.

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b) D.lgs. 50/16, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, l'accesso agli atti è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.

Ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte della stazione appaltante, dei nominativi dei candidati da invitare.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.lgs. 50/16, sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti della propria offerta tecnica, egli deve presentare le dichiarazioni di cui al MODELLO 'Mod. 4 – Segreti tecnici', con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica o economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali.

In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.lgs. 30/05 "Codice della proprietà industriale".

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni che non abbiano una indicazione concreta, comprovata e comprensibile di quale possa essere l'eventuale danno di divulgazione dei dati tecnici richiesti.

In assenza della dichiarazione di cui sopra non si attiva il soccorso istruttorio di cui alla [SEZIONE X.3 - Soccorso istruttorio](#), significando implicitamente prestato il consenso all'accesso agli atti della propria offerta tecnica.

Anche in caso di ragioni ostative non sufficientemente motivate, la stazione appaltante consentirà l'accesso, fatto salvo le ipotesi di differimento di cui all'art. 53 del D.lgs. 50/16, ai concorrenti che lo richiedono.

## **SEZIONE XII ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/16, non procederà all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In tale ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del D.lgs. 50/16, la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determina della stazione Appaltante entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del RUP.

Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.

Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata all'efficacia dell'aggiudicazione ovvero al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La mancata sottoscrizione del contratto, anche entro i termini stabiliti, per cause imputabili all'aggiudicatario determinerà la decadenza dell'aggiudicazione, l'escussione per intero della cauzione provvisoria da parte di FER S.r.l. e la segnalazione del fatto all'ANAC, ferma restando la possibilità di risarcimento dei maggiori danni subiti e riservandosi FER S.r.l. di procedere a nuova aggiudicazione della gara a favore del concorrente successivo.

È facoltà di scorrere la graduatoria anche in caso di risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore, ex art. 17 All. 2 – Bozza di Accordo Quadro, ivi compresa l'ipotesi di mancata sottoscrizione, entro trenta giorni dalla richiesta di FER, anche di un solo Contratto Applicativo.

### **XII.1) Stipulazione ed esecuzione del contratto**

Il contratto sarà stipulato con la Stazione Appaltante nel termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/16, ad eccezione del caso previsto dall'art. 32 comma 10 lett. a) del D.lgs. 50/16.

L'avvio delle prestazioni disciplinato alla precedente [SEZIONE II.2.](#)

Le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario ed attualmente stimate in € 3.000,00. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e di registrazione (stimati in € 500,00).

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del 02/12/2016 Decreto MIT, le spese per la pubblicazione del bando/avviso di gara, delle eventuali rettifiche e dell'avviso di aggiudicazione dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario all'Ente aggiudicatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Dette spese sono attualmente indicativamente stimate in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

È fatto salvo ogni altro termine discendente dall'applicazione delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti.

I termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalità di pagamento degli importi sono specificati nell'All. 2 – Bozza di Accordo Quadro.

L'affidatario, in caso di subappalto, deve garantire il rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nell'All. 2 – Bozza di Accordo Quadro e dei documenti in esso richiamati.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi di cui alle suddette clausole comporterà l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, fino alla rescissione del contratto di appalto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 252/98, si procederà ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. 50/16.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla stazione appaltante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stessa, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/16, la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni/lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per il progetto definitivo ovvero opere provvisoriale.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", la stazione appaltante dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'ANAC nonché all'autorità giudiziaria competente ed escuterà per intero la garanzia provvisoria.

In tale eventualità, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile aggiudicare la gara al soggetto che segue nella graduatoria, la stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere ulteriormente la graduatoria sino al completo esaurimento della stessa, interpellando un soggetto per volta proseguendo in ordine di punteggio globale attribuito (dal maggiore al minore).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/16, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del concorrente aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione da parte della stazione appaltante dell'esito di gara, i seguenti documenti:

- in caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di un consorzio ordinario di concorrenti, l'aggiudicatario dovrà presentare il relativo mandato e la connessa procura;
- in caso di soggetti di altri Stati, dovrà essere prodotta documentazione e/o certificazione equipollente in corso di validità;
- dichiarazione con la quale si indicano le modalità di pagamento e si designano le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di cessioni di credito preventivamente accettate dalla stazione appaltante;
- l'elenco soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione.

Prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redigerà e consegnerà al committente:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando non sia previsto dal D.Lgs. 81/08;
- un piano operativo di sicurezza riguardante le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al PSC esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08.

Tali documenti formeranno parte integrante del contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi alla costituzione delle garanzie fideiussorie di cui alla successiva [SEZIONE XII.2](#)), nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, è attivata la procedura prevista dall'art. 103, comma 3, del D.lgs. 50/16 ed incamerata la garanzia provvisoria con contestuale comunicazione all'ANAC; il mancato pagamento delle spese di registrazione equivale a mancata sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative di cui al successivo [SEZIONE XII.2](#) secondo i termini ivi indicati.

## **XII.2) Garanzie e coperture assicurative**

L'appaltatore è obbligato a costituire:

- garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/16, a garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali, conforme allo schema di polizza tipo 1.2 o 1.2.1 art. 1, comma 4 del D.M. 123 del 12/3/04, in misura pari a quanto sancito dall'art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/16 con riferimento all'importo stimato della prima annualità (euro 17.000.000,00), con le eventuali riduzioni e secondo le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/16;
- polizza di assicurazione, ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/16 a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e delle attività ad esse connesse, in caso per varianti ed atti di sottomissione, per tutta la durata degli Interventi e sino alla data di emissione dei relativi certificati di collaudo. Detta polizza del progettista, che deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione in conseguenza all'errore progettuale, deve avere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo stimato della prima annualità (euro 17.000.000,00);
- ove non già prodotta in occasione della stipula dell'accordo quadro, in riferimento a ciascun contratto applicativo, della almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, idonea polizza assicurativa, di cui il comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. 50/16, a copertura di qualsiasi danno cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui attività l'appaltatore si avvalga a qualsiasi titolo, per un massimale minimo pari all'importo del contratto applicativo per sinistro e medesimo importo per persona e per danni a cose,. Tale/i copertura/e dovrà/dovranno includere per:
  1. danni o pregiudizi causati al concedente, ai dipendenti e consulenti del concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità dell'appaltatore o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'esecuzione del contratto;
  2. tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati al precedente punto 1, che possano occorrere al concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dall'appaltatore nell'ambito dell'accordo quadro /contratto applicativo;
  3. le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili nonché di apparecchiature ed equipaggiamenti dell'edificio e degli Impianti, che si rendano necessarie nel corso dell'esecuzione a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti vandalici, incendio, furto e rapina.

### SEZIONE XIII CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare al CAPO II - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE del D.lgs. 50/16 in materia di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/10, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, Sezione Bologna, entro trenta giorni decorrenti:

- per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/16;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.lgs. 50/16, dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Il collegio consultivo tecnico sarà regolato secondo quanto indicato dalle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con decreto n. 12 del 21/01/2022 secondo quanto previsto dall'art. 14 dell'All. 2 – Bozza di Accordo Quadro.



#### SEZIONE XIV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n°196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la stazione appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti alla presente procedura di gara.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 196/03.

Titolare del trattamento per la stazione appaltante è Stefano Masola Direttore Generale di FER.

I dati potranno essere comunicati a:

- personale della FER che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla FER in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- soggetti esterni facenti parte della Commissione di aggiudicazione e di collaudo;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del Codice e dalla L. 241/90.

La stazione appaltante consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, commi 2 e 5, del D.lgs. 50/16, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

Si riporta l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03 all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto di quanto previsto nella presente SEZIONE.

\* \* \* \*

*Il D.lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. I dati personali sono raccolti e trattati dalla stazione appaltante esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza del concorrente e dei suoi diritti.*

*Finalità del trattamento: i dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per l'adempimento di funzioni istituzionali, amministrative e contabili, relativamente al perfezionamento e alla gestione del contratto stipulato.*

*Modalità di trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.*

*Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'adempimento di obblighi di legge, contabili e contrattuali. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che la stazione appaltante possano dar corso alle richieste dell'interessato. I dati possono essere comunicati: a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.*

*I dati non sono diffusi.*

*I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del trattamento della stazione appaltante.*

*L'interessato, ovvero il concorrente, gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/03, tra cui:*

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno alla stazione appaltante di dati personali che lo riguardano;*
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;*
- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;*
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati che lo riguardano;*
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.*

**SEZIONE XV**  
**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/16 e degli artt. 4 e 6 della L. 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Davide D'Avanzo in qualità di responsabile dell'Unità organizzativa Manutenzione Linea di FER, reperibile ai contatti di cui alla [SEZIONE I](#).

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la funzione "RICHIESTA CHIARIMENTI" presente nei dettagli di gara, entro i termini indicati nel timing del portale di gara alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti" fissato al giorno 11/04/2022 ore 12:00.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero inoltrati difformemente da quanto sopra esplicitato.

Al fine di garantire parità di trattamento ad ogni soggetto interessato alla procedura, le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile (nonché la relativa richiesta epurata di eventuali riferimenti al soggetto istante) saranno ESCLUSIVAMENTE pubblicate alla pagina relativa alla procedura a mezzo FAQ e, ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.lgs. 50/16, che saranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Sono ammesse richieste di chiarimento che riguardano il presente ed i suoi allegati; non sono ammesse domande che costituiscono consulenza di natura tecnica e/o legale ai fini della partecipazione alla gara.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma nella parte pubblica della gara nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti, con valore integrativo del presente.

Resta a carico dei partecipanti monitorare gli aggiornamenti del suddetto sito e dichiararne, in sede di offerta, di averne preso visione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

L'aggiudicazione per ciascun lotto avverrà in favore dell'offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto di quanto previsto nella presente SEZIONE.

*Ing. Davide D'Avanzo*  
**Responsabile del Procedimento**